

**La genesi giuridica della giurisprudenza che qualifica i bracconieri come ladri di fauna ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato**

**BRACCONIERE ARRESTATO CON IL “FURTO VENATORIO”:  
LE ORIGINI DI UNA TEORIA GIURISPRUDENZIALE**

**A cura della Dott.ssa Valentina Vattani**

“Diritto all'ambiente” rilancia il “furto venatorio”. Una teoria giurisprudenziale ormai quasi dimenticata e poco applicata, ma che invece è assolutamente oggi ancora applicabile soprattutto a carico dei bracconieri che uccidono animali protetti. E che consente – nei casi più gravi – anche l'arresto dei responsabili. Come è accaduto recentemente in provincia di Varese con l'arresto in flagranza di un uccellatore, poi processato per direttissima con udienza conclusa con un patteggiamento relativo a sei mesi di reclusione ed € 300,00 di multa (oltre alla confisca delle reti e liberazione degli uccellini).

Per un approfondimento dei dettagli questo recente ed importante caso di pratica applicazione della teoria giurisprudenziale del “furto venatorio”, rinviamo all'articolo specifico pubblicato in data odierna in area NEWS della nostra testata on line: <http://www.dirittoambiente.net/news3.php>

Ma quando è nato questo filone giurisprudenziale, e quando sono stati arrestati i primi bracconieri in Italia grazie a questa interpretazione normativa?

Dobbiamo tornare un po' indietro nel tempo, in un periodo di grande impegno ambientale dei cosiddetti “pretori d'assalto” che molti - specialmente tra i giovani - non conoscono. E che rappresenta invece la radice culturale e storica di queste ed altre coraggiose innovazioni giuridiche nel nostro Paese.

Vediamo un focus su quel periodo...

Maurizio Santoloci, oggi magistrato con qualifica di Cassazione e funzioni di GIP presso il Tribunale di Terni, è tra i protagonisti promotori della teoria del “furto venatorio”. Siamo nel 1982. La sua prima nomina come magistrato è quella di Pretore di Sorgono in provincia di Nuoro. E' il tempo dei pretori con funzioni di pubblico ministero, che operavano anche inchieste ed azioni penali in via diretta. Molti furono definiti “pretori d'assalto”...

**© Copyright riservato [www.dirittoambiente.com](http://www.dirittoambiente.com) - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata**

*E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)*



Una delle sue prime iniziative giurisdizionali fu il contributo decisivo alla creazione della prassi giurisprudenziale che si diffuse presto a livello nazionale: la teoria della caccia abusiva come furto ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato. Dopo una serie di sentenze che propongono l'innovativo principio, Santoloci firma il primo mandato di cattura in Italia contro un bracconiere accusato di aver ucciso un raro muflone sardo.

Nasce così una nuova azione della magistratura che in tutta Italia arresta i bracconieri risposabili di abbattimenti di animali protetti e – comunque – incrimina per il grave reato di furto aggravato ai danni dello Stato chi esercitava la caccia in modo abusivo.





**BRACCONAGGIO COME FURTO: IL WWF E' D'ACCORDO**

9/12/82

# Se quel pretore farà scuola

**Bracconaggio come furto: pubblichiamo un intervento della segretaria regionale del Wwf, Gabriella Cortini.**

Sono apparsi di recente alcuni articoli che sottolineano la posizione assunta dal Pretore di Sorgono, Maurizio Santoloci, in materia di bracconaggio. La legge-quadro sulla caccia e quella regionale considerano la fauna selvatica «bene indisponibile dello Stato» per il cui prelievo il cacciatore ottiene una concessione, a ben determinate condizioni. Chi non si attiene alle regole stabilite è quindi da considerarsi colpevole di furto, come chiunque si appropri di cose non sue.

Sembrerebbe una conclusione logica, ma finora la magistratura ha dato poche volte questa interpretazione. Si è fatto solo ricorso alle pene pecuniarie, anche pesanti, che però

non vengono pagate perché di solito il bracconiere risulta nullatenente. Si è data così praticamente via libera al bracconaggio, che ha diverse specializzazioni: dalla cattura del cervo per una cena diversa con amici importanti, al jenicottero da imbalsamare per il negozio chic, dai tordi da prendere con la rete e trasformare in «grive» da vendere a caro prezzo, ai piccoli di pellegrino da spedire all'estero.

Ora è intervenuto, ma solo per il territorio di sua competenza, il pretore Santoloci che ha preso l'iniziativa diramando una circolare affinché gli vengano trasmessi dai carabinieri e dalla Guardia di Finanza i rapporti giudiziari per episodi di caccia abusiva perché egli possa promuovere l'azione penale per i reati di furto, danneggiamento e ricettazione ai danni del patrimo-

nio indisponibile dello Stato. Finalmente se la strada indicata da Santoloci viene seguita da altri pretori, può cambiare molto nella lotta contro il bracconaggio. Da anni il Wwf si batte perché venga data questa interpretazione alla legge. Per fare un solo esempio: nel documento presentato per la conferenza stampa per la salvaguardia dei «Sette Fratelli» nel 1980, si chiedeva, fra le misure da adottare, la penalizzazione del bracconaggio. Perché se una multa, per quanto salata, può anche essere conteggiata nel prezzo di vendita del selvatico, una pena detentiva è tutt'altra cosa. E forse agli amici di tanti «buongustai» e «collezionisti» non farà piacere sapere di avere a che fare in realtà con ricettatori e non con veri e propri complici di furto.

**Gabriella Cortini**

**SORGONO: DIVENTANO UN CASO NAZIONALE LE SENTENZE CHE TUTELANO LA SELVAGGINA**

## I bracconieri sono come i ladri: il pretore alla radio dice perché

**SORGONO** — La sentenza pronunciata nei giorni scorsi dal pretore di Sorgono nei confronti di un

GR1 - Spazio aperto», e nella sua veste di strenuo difensore della natura e dell'ambiente è stato tem-

le contestazioni. C'era da aspettarselo: Santoloci è il primo pretore in Italia che spedisce un mandato di cat-

ra per il pretore: «lo to rilascia al cittadino ciatore una vera e propria concessione (lanci

In quel periodo vigeva la pregressa normativa in materia venatoria ed il dilagare del bracconaggio era praticamente diffusissimo su tutto il livello nazionale. L'applicazione della teoria del "furto venatorio", sistematicamente poi confermata dalla Corte di Cassazione dopo le prime sentenze pretorili, consentì su tutto il territorio nazionale una efficace azione preventiva - e soprattutto repressiva - contro i casi più diffusi di bracconaggio, soprattutto quelli a danno di animali protetti. Ed in vigore della pregressa normativa questo filone giurisprudenziale fu applicato in modo diffuso e sistematico da moltissimi organi di polizia giudiziaria ambientale e condiviso da gran parte della magistratura di primo e secondo grado, oltre che dalla Corte di Cassazione.

Quando, poi, fu varata invece la successiva ed attuale normativa in materia di tutela della fauna e disciplina della caccia, il legislatore intervenne per limitare l'applicazione della teoria del "furto venatorio". E questo in modo specifico per evitare che tale giurisprudenza potesse essere applicata, stante la rilevanza delle sanzioni penali, anche ai casi dei cacciatori che violavano le regole per l'esercizio venatorio, oltre che dei bracconieri in senso stretto. Così l'attuale normativa vigente prevede in modo espresso che laddove sono già previste sanzioni penali o amministrative per le violazioni in materia di ordinaria attività venatoria per i cacciatori, già sanzionate in modo espresso dalla medesima legge, in questi casi non si può più applicare il "furto venatorio". Ma restano esclusi da questo divieto legislativo tutti casi di bracconaggio in senso stretto al di fuori di ogni regola e disciplina.

Dunque, oggi questa "antica" teoria può ancora essere validamente applicata contro chi opera azioni di bracconaggio predatorio e vandalico in particolare contro animali protetti. Esistono già significativi precedenti in tal senso in vigore dell'attuale legge in materia venatoria.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Dal volume **"Tutela Giuridica degli Animali"** - a cura di Maurizio Santoloci e Carla Campanaro (edizione 2013 - Diritto all'ambiente Edizioni - [www.dirittoambientedizioni.net](http://www.dirittoambientedizioni.net)): " (...) Alcuni casi di cronaca rilanciano il "furto venatorio". Una teoria giurisprudenziale ormai quasi dimenticata e poco applicata, ma che invece è assolutamente oggi ancora applicabile soprattutto a carico dei bracconieri che uccidono animali protetti. E che consente - nei casi più gravi - anche l'arresto dei responsabili. Ma vediamo - per prima cosa - la cronaca. Primo caso: CACCIA: TRIBUNALE DI GENOVA, BRACCONAGGIO È FURTO ALLO STATO (ANSA) - GENOVA, 23 NOV - I bracconieri possono essere condannati anche per furto ai danni dello Stato, oltre che per i reati previsti dalla normativa sulla caccia. È quanto accaduto ad un bracconiere genovese colto in flagrante con reti, fucili e volatili selvatici. Il tribunale di Genova lo ha condannato a quattro mesi di reclusione e 200 euro di multa per furto ai danni dello Stato (con sospensione condizionale della pena). L'uomo, residente a Pegli, nel ponente genovese, era stato sorpreso due anni fa dalla Polizia Provinciale sulle alture della Val Varenna mentre azionava le sue reti da uccellazione, in possesso di fucile, munizioni, e volatili selvatici di cui si serviva come richiami vivi. È subito scattata la denuncia a cui ha fatto seguito la liberazione, su disposizione del pubblico ministero, degli esemplari di tordi e merli da lui catturati illegalmente. Giovedì scorso la condanna in primo grado. "È stata applicata - spiegano alla Polizia Provinciale - un'innovativa interpretazione giurisprudenziale del 2004 della Corte di Cassazione penale, in base alla quale ai cittadini privi di licenza

Ed il caso dell'arresto del bracconiere uccellatore avvenuto in provincia di Varese pochi giorni fa conferma tale tesi. Pertanto, va rivalutata l'applicazione di questo importante filone giurisprudenziale per il contrasto alle forme di bracconaggio totalmente al di fuori di ogni regola normativa, seriali, sistematiche ed in particolare di quelle più distruttive e/o a danno di animali protetti.

Valentina Vattani

Pubblicato il 24 novembre 2013

---

*di caccia che si appropriano illecitamente di animali selvatici (che appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato) continua ad applicarsi anche il reato di furto ai danni dello Stato, fermi restando gli altri reati venatori o in materia di armi". Dunque, il 19.11.2009 un bracconiere senza licenza di caccia di Genova-Pegli, trovato da agenti della Polizia Provinciale di Genova ad operare uccellazione nel dicembre 2007 con rete tipo "solchetto" (a caduta sul terreno, attivata da fune e sorretta con paletti basculanti) ed uso di richiami illegali, è stato condannato dal Giudice di primo grado del Tribunale di Genova per furto ai danni dello Stato, alla pena di 4 mesi di reclusione ed euro 200 di multa, con sospensione condizionale. Nello stesso giorno l'imputato è stato ammesso anche all'oblazione per uccellazione, richiesta dalla difesa, per gli altri capi di imputazione, ossia omessa custodia di fucile e di 600 cartucce in un fienile, rinvenute dopo perquisizione. Sei turdidi sono stati liberati il giorno dopo su disposizione del PM. Secondo caso: con sentenza n. 764 del 6 giugno 2007 il Tribunale Monocratico Penale di Forlì ha applicato il patteggiamento ad un imputato che doveva rispondere - tra l'altro - di "furto venatorio" in quanto il soggetto era stato sorpreso dagli operatori del Corpo Forestale dello Stato di Predappio mentre andava a controllare i lacci in crine di cavallo disposti a decine sulle colline di Premilcuore (FC) e a staccare dal laccio un esemplare di merlo. Terzo caso: con sentenza di patteggiamento n. 442/2010 del 24 giugno 2010 il GIP di Salerno ha applicato la pena concordata ad un imputato anche per il reato di "furto venatorio" in quanto in periodo di caccia chiusa il soggetto si impossessava con reti di cinque uccelli acquatici. Quarto caso: con la sentenza Tribunale penale di Torino, sentenza n. 4466 del 22 novembre 2011 viene applicato il furto venatorio in un caso di caccia abusiva e tale reato viene dichiarato prevalente rispetto alla nuova contravvezione di cui all'art. 727 bis c.p. creato dal decreto sui "reati ambientali". Dunque, quattro casi molto importanti e significativi. Che seguono - in tempi recenti, altre due sentenze. Va richiamata infatti anche la sentenza 34352/04 della IV Sez. pen. della Corte di Cassazione che riconferma la già citata esclusione del furto "venatorio" ai casi riguardanti il cacciatore munito di licenza e che caccia di frodo, ma la ravvisa per il bracconiere senza licenza, peraltro confermando la condanna degli imputati per concorso in furto ai danni del Parco Nazionale del Gran Paradiso, con contestuale riconoscimento del risarcimento del danno subito e la rifusione delle spese di tutti i gradi di giudizio per l'Ente Parco. In questo solco si inserisce anche la sentenza n. 158 del G.U.P. di Chiavari del 17/10/2006 (depositata il 25/10/2006), con un imputato ammesso al patteggiamento. Stiamo pertanto assistendo ad un significativo rinnovo di applicazione della "antica" teoria del "furto venatorio" che consente di perseguire i bracconieri con tale reato del Codice Penale. (...)"*

© Copyright riservato [www.dirittoambiente.com](http://www.dirittoambiente.com) - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)



Comunicato stampa LAV 20 novembre 2013

## **Bracconiere condannato per furto ai danni dello Stato, processo per direttissima. Uccellini liberati**

### **LAV: primo caso in Italia, svolta giudiziaria di portata storica!**

Condanna a **sei mesi di reclusione e ad un'ammenda di 300 euro**, con il divieto di tornare nel giardino della sua seconda casa, dove aveva piazzato il roccolo: questa la pena, **per direttissima, al processo** che si è tenuto questa mattina al Tribunale di Varese nei confronti del bracconiere arrestato martedì dal Sita (Servizio interprovinciale tutela animali), con i Carabinieri della Compagnia saronnese, **con l'accusa di furto ai danni dello Stato**. La brillante operazione, condotta dal **responsabile del Sita, Francesco Faragò**, con il quale la LAV si congratula, ha portato alla liberazione degli uccellini che sono stati messi in salvo.

**Il Dott. Maurizio Santoloci, magistrato e direttore dell'Ufficio Legale LAV, che è stato a suo tempo uno dei promotori come Pretore della teoria del "furto venatorio", così commenta la sentenza:** *"Siamo di fronte ad una svolta giudiziaria di portata storica che da un lato conferma la piena applicabilità della teoria del bracconaggio come furto ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato, smentendo clamorosamente tutti coloro che fino a ieri hanno sostenuto che vigente l'attuale legge sulla caccia tale teoria era ormai inapplicabile, e dall'altro riapre scenari straordinari nel contrasto a tutte le forme di bracconaggio più sistematiche, seriali e distruttive. La sentenza ha confermato non solo che tale teoria giurisprudenziale è totalmente viva ed applicabile, ma ha anche avallato l'arresto in flagranza per i casi, naturalmente, più gravi di bracconaggio contro ogni regola ed al di fuori di ogni disciplina di legge. Questo caso è un segnale importante anche per gli operatori di polizia sul territorio".*

20 novembre 2013

ufficio stampa LAV 06 4461325 [www.lav.it](http://www.lav.it)